



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 111878 del 31 dicembre 2012, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 ed, in particolare, la Tabella 4;

CONSIDERATO che, sulla base del D.M. di cui al punto precedente, alla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata assegnata la gestione del CDR 9 del quale fanno parte i capitoli 3231 "Spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave...", e 3112 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 30 gennaio 2013, annotato nelle scritture contabili dell'U.C.B., con presa d'atto n. 185 del 4 febbraio 2012, che assegna le risorse finanziarie, ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attribuite ai capitoli delle unità previsionali di base della citata Tabella 4 di cui fa parte il CDR 9 – Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 14 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2011, reg. 14, foglio 39, con il quale al dott. Raffaele Tangorra è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il decreto interministeriale in data 26 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti il 1 agosto 2013, reg. 11, foglio 219, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 73521, registrato dalla Corte dei Conti il 1 ottobre 2013, reg. 8, foglio 178, con il quale vengono apportate le necessarie variazioni di bilancio per poter trasferire agli aventi diritto le risorse previste dal Fondo nazionale per le politiche sociali 2013;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui richiamati capitoli 3231 "Spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave..." e 3112 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;

VISTO, in particolare l'art. 39, co. 2, della richiamata legge 5 febbraio 1992, n. 104, che prevede che le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio [...], a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia (lett l-ter);

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e, in particolare, l'articolo 19 (“Vita indipendente ed inclusione nella società”) che prevede che “Gli Stati parti [...] riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure ed efficaci adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, che adotta il Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'art. 5, co. 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA, in particolare, la linea di azione n. 3, “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società”, del richiamato Programma d'Azione;

VISTO, altresì, il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 5, co.2, del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167, sul richiamato Programma d'Azione biennale, da parte della Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 72 CUdel) e, in particolare, la raccomandazione ivi contenuta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare il finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente;

CONSIDERATA, dunque, l'opportunità di coinvolgere nella sperimentazione del modello di intervento i territori regionali;

ADOTTA

le seguenti Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

1. IL CONTESTO: IL CAMBIO DI PARADIGMA DELLA CONVENZIONE ONU DEL 2006 SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ha introdotto un vero e proprio cambio di paradigma nell'approccio al tema della disabilità, fornendone una lettura improntata ad una nuova visione culturale, scientifica e giuridica anche alla luce della riflessione internazionale in materia di Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), imponendo agli Stati membri di ideare ed implementare interventi che da una modalità settoriale e speciale approdino ad un approccio globale per la costruzione di una società pienamente inclusiva e di un ambiente a misura di tutti. In questo senso, la Convenzione Onu mira a garantire il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità in situazione di eguaglianza con gli altri per garantirne la piena inclusione all'interno della società.

In tale contesto, il primo valore di cui occorre tener conto è quello relativo alla centralità della persona. Le persone con disabilità e coloro che versano in stato di fragilità rappresentano il paradigma della molteplicità dei bisogni affettivi, relazionali, lavorativi, terapeutici, di piena inclusione sociale. Uno degli elementi fondamentali e necessari ai fini della più ampia inclusione sociale, costituendone requisito essenziale, è *“l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte”*, come recita la Convenzione Onu (Preambolo, lettera n).

E' per tale ragione che il tema della vita indipendente è stato considerato una delle priorità del primo Programma d'Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, documento predisposto dall'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, presentato e discusso in occasione della IV Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità tenutasi il 12 e il 13 luglio del 2013 a Bologna e approvato dal Consiglio dei ministri del 27 settembre 2013. Il Programma, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 ed in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, rappresenta uno degli strumenti fondamentali con cui il legislatore ha previsto l'attuazione della Convenzione ONU. In esso una delle sette linee di azione (la linea di intervento 3) è in gran parte riferita proprio alle politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società per le persone con disabilità.

Va rilevato come il Programma d'Azione abbia seguito, nella sua elaborazione, l'approccio altamente partecipativo che è stato alla base della istituzione dell'Osservatorio, composto da rappresentanti delle amministrazioni nazionali, regionali e locali e da esponenti delle federazioni e associazioni rappresentative delle persone con disabilità. In ossequio al principio convenzionale del coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nel processo di elaborazione ed implementazione di normative e politiche (art. 4, co. 3, Conv.), sia il primo rapporto all'ONU sulla implementazione della Convenzione che il Programma sono stati frutto di un articolato lavoro che ha visto protagonisti ben sei gruppi di lavoro che l'Osservatorio aveva deciso di istituire, che hanno visto una attiva partecipazione di ulteriori esponenti del mondo dell'associazionismo e delle amministrazioni pubbliche esterne all'Osservatorio stesso.

Il tema della vita indipendente è stato, peraltro, fra i più discussi e partecipati, anche all'interno di uno specifico gruppo di lavoro dedicato, nel corso della richiamata Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità dello scorso luglio, che ha visto vertere il *focus* dei lavori sul Programma d'Azione biennale.

Partendo dalle conclusioni raggiunte dal Programma d'Azione e dalla Conferenza nazionale, che rimandano quale tema trasversale alla questione dei servizi sociali nel nostro Paese ed al ruolo delle Regioni, si propone l'adesione alla sperimentazione di un modello di intervento unitario a favore del tema della vita indipendente nei diversi territori regionali quale requisito essenziale per la piena inclusione nella società delle persone con disabilità.

A tale proposito, quale elemento di sfondo per la comprensione delle dinamiche proprie del panorama italiano, occorre ricordare come nel nostro Paese si è in presenza di una estrema eterogeneità nella diffusione dei servizi sul territorio cui corrisponde una elevata sperequazione della spesa sociale, che va da

304 euro procapite nella Provincia autonoma di Trento a 26 euro nella Regione Calabria, con il Sud – l'area territoriale più povera e quindi con bisogni maggiori – che spende in media circa un terzo del Nord. In questo contesto appare urgente e necessario rafforzare i meccanismi e gli strumenti di *governance* che possono accompagnare un processo di convergenza o, perlomeno, di riduzione dell'eterogeneità non solo nella spesa, ma anche nei modelli di intervento.

2. VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il concetto di vita indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità. Non si tratta necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell'idea della semplice autonomia, ma ha a che fare con l'autodeterminazione delle persone con disabilità, riverberandosi anche sull'ambito familiare della persona interessata.

Occorre quindi una politica di sviluppo e sostegno attraverso l'*empowerment* della persona che possa realizzare l'integrazione e la partecipazione nella società delle persone con disabilità. Il principio di riferimento deve essere la libertà di scelta di poter vivere al proprio domicilio, così come riportato nelle indicazioni contenute nella Linea d'intervento 3 del citato Programma di Azione.

La Legge 21 maggio 1998, n. 162, nel modificare la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, aveva già introdotto nell'ordinamento italiano un primo espresso riferimento al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. La legge prevedeva, fra le possibilità operative delle Regioni in materia di disabilità, la facoltà di "disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia".

La legge 162, inoltre, indicava alle Regioni l'opportunità di "programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità [...], mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati".

Le Regioni, sulla base delle indicazioni contenute nella legge 162, hanno nel corso degli anni sperimentato e favorito una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e, sebbene in modo residuale, al supporto a percorsi di autonomia personale. Se tali esperienze hanno avuto un indubbio valore di innovazione sociale, sono tuttavia emerse criticità relative alla programmazione degli interventi. Innanzitutto, si sono determinate sensibili differenze tra le Regioni, talvolta accentuate dalla difficoltà di mantenere le buone prassi attivate nel corso degli anni a causa delle riduzioni dei finanziamenti dei fondi sociali degli ultimi anni. Più in particolare, come è stato fatto rilevare nel richiamato Programma d'Azione nell'individuazione della platea degli "aventi diritto" si sono spesso adottati criteri sanitari più che elementi di valutazione del rischio di esclusione, mentre è tuttora rilevante il peso della mancata unificazione e concertazione degli interventi (sociali, educativi, sanitari e sociosanitari). Infine, ancora non hanno assunto la necessaria centralità gli interventi che stimolino l'acquisizione della cosiddetta "disabilità adulta", soprattutto in favore delle persone con disabilità intellettiva.

Un ruolo importante è stato rivestito dai centri o servizi per la vita indipendente, laddove attivati, che hanno offerto alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione individualizzata e, allo stesso tempo, un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell'assistenza indiretta.

Vita indipendente e libertà di scelta sono strettamente connesse all'inclusione delle persone con disabilità nella società. In particolare l'articolo 19 della Convenzione sancisce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone e richiede agli Stati parti di adottare misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società. Gli Stati devono, inoltre, assicurare che "le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione." Inoltre devono garantire che "le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o

residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione.”

Il programma di attività che si propone intende dare una delle possibili risposte all'esigenza di assicurare la piena applicazione delle disposizioni convenzionali e della legge nazionale in materia di vita indipendente, contribuendo alla sperimentazione di interventi omogenei sui territori regionali.

3. IL MODELLO DI INTERVENTO PROPOSTO: OBIETTIVI, AMBITI DI ATTIVITÀ, INTERVENTI

Le presenti Linee guida si inseriscono in questo panorama proponendo alle Regioni e Province Autonome la sperimentazione degli interventi profondamente innovativi previsti in materia di vita indipendente dal Programma d'Azione. Su tali interventi le Regioni stesse hanno richiesto una prioritaria attenzione. Infatti, nel parere favorevole espresso sul Programma da parte della Conferenza Unificata, in data 24 luglio 2013, è stata formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome una specifica raccomandazione al Governo finalizzata all'incremento del finanziamento per le sperimentazioni regionali per le politiche, i servizi e i modelli organizzativi per la vita indipendente. Tali sperimentazioni si inseriscono in un quadro di collaborazione già avviato tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e Regioni e Province Autonome, nel quadro delle attività di promozione dell'attuazione della Convenzione.

Va, infine, ricordato come proprio l'Osservatorio nazionale, nel corso della sessione plenaria tenutasi in occasione della IV Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità (Bologna, 12 e 13 luglio 2013) abbia espresso apprezzamento per il quadro di iniziative sperimentali in materia di vita indipendente, auspicando un incremento di risorse da destinare ad analoghe iniziative sui territori.

L'iniziativa proposta ha dunque l'**obiettivo generale** di promuovere un percorso condiviso di promozione della vita indipendente, lavorando sulla esigenza di omogeneità a livello nazionale, pur nel rispetto dell'autonomia organizzativo-programmatica delle Regioni. Si ricorda a tal proposito che l'obiettivo principale del Programma d'Azione in materia è la definizione di linee d'indirizzo nazionali per l'applicazione dell'articolo 19 della Convenzione Onu, fissando i criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati.

Al fine di individuare le caratteristiche dei progetti individualizzati di vita indipendente, contenute nelle proposte oggetto di finanziamento ai sensi del punto 7 delle presenti Linee guida, si richiama qui integralmente la serie di interventi previsti nel Programma d'Azione biennale con riferimento alla Linea di intervento 3, "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società", sezione a) (Vita indipendente):

"Azione/Intervento"

- *Vengono assunti come principi guida quelli espressi dall'articolo 19 della Convenzione ONU, superando e/o integrando la normativa vigente, con particolare attenzione:*
 - a) *al contrasto delle situazioni segreganti e delle sistemazioni non rispondenti alle scelte o alla volontà delle persone;*
 - b) *alla verifica che i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.*
- *Vengono assunti come criteri per l'attivazione, l'accesso e la modulazione dei servizi e delle prestazioni quelli connessi al riconoscimento/valutazione della condizione di disabilità intesa come rischio o costanza di esclusione sociale e di assenza di pari opportunità, con attenzione aggiuntiva alla necessità di sostegno intensivo nelle situazioni in cui questo venga richiesto.*
- *Vengono definiti gli standard e i criteri minimi per l'autorizzazione, funzionamento, riconoscimento, accreditamento dei servizi per la promozione della vita indipendente operanti in forma pubblica o privata nel territorio. Precondizione degli standard è la garanzia della "partecipazione alla vita comunitaria da parte della persona disabile" nell'erogazione di prestazioni e servizi.*
- *Nella promozione della vita indipendente, intesa come facoltà di compiere autonomamente le proprie scelte e gestire direttamente la propria esistenza, si adottano progetti individualizzati che possono riguardare vari aspetti della quotidianità e investire diversi ambiti (istruzione, lavoro, salute, mobilità personale, accesso alla cultura). Nell'elaborazione dei progetti individualizzati è strettamente*

necessario il coinvolgimento diretto della persona, con attenzione adeguata nel caso in cui questa non sia in grado di autodeterminarsi.

- Viene garantita, in coerenza con la linea 4 del presente documento, una corretta informazione sul funzionamento dei servizi e le forme di tutela. In tal senso vanno promossi processi formativi in favore delle persone disabili e dei loro familiari per l'accrescimento della consapevolezza (empowerment) rispetto le proprie scelte.
- Viene favorito il generale processo di deistituzionalizzazione da un lato e lo sviluppo di progetti di "abitare in autonomia" che coinvolgono piccoli gruppi di persone dall'altro (come nel caso delle diverse esperienze funzionanti in Italia per persone con problemi intellettivi). Vengono predisposte forme di intervento propedeutico all'abitare in autonomia che prevedono budget di spesa decrescenti in relazione al crescere delle competenze e abilità delle persone nel gestire la propria vita relazionale e quotidiana e l'attivazione di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata all'esperienza di autonomia.
- Nel supporto alla domiciliarità e alla residenzialità si assume come criterio regolatore che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione.
- Coerentemente con la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale alla persona con disabilità, riferiti ai principali diritti indicati dalla Convenzione ONU, e organizzati anche tenendo conto delle indicazioni già formulate dalla Legge 328/2000 all'art. 24 che distingue tra almeno tre tipologie: benefici orientati al sostegno del reddito, interventi assistenziali e interventi volti a facilitare i processi di inclusione, le formule allocative devono prevedere un aumento percentuale delle risorse destinate ai processi di inclusione sociale che costituiscono lo strumento principale per assicurare dignità alla persona e rendere maggiormente efficace ed efficiente la spesa.
- Al riguardo per la parte di benefici e servizi orientati specificamente ai processi di inclusione sociale viene rafforzato il diritto del cittadino con disabilità e il dovere del sistema socio-sanitario, di elaborare in accordo e condivisione, una progettazione personalizzata, e la definizione di un budget integrato di progetto anche con previsione di investimenti decrescenti in funzione degli obiettivi raggiunti e consolidati, e una chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione, e monitoraggio (case management) degli interventi. Le norme garantiranno la libertà di scelta dei servizi accreditati attivabili a fronte del progetto e la possibilità di forme di finanziamento diretto alla persona
- [...]."

Gli **interventi** co-finanziati, da realizzare in collaborazione con la persona con disabilità e la sua famiglia, sulla base di un piano personalizzato improntato all'assistenza indiretta, devono essere dedicati a persone adulte con disabilità (18-64 anni).

Nella selezione dei beneficiari, deve essere accordata preferenza per le persone con disabilità in condizione di maggiore bisogno in esito ad una valutazione multidimensionale, che tenga conto almeno delle limitazioni dell'autonomia, della condizione familiare, abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Gli interventi devono avere la durata di 12 mesi.

Le Regioni e le Province autonome dovranno fornire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni sui progetti attivati e sui servizi coinvolti, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa di cui al punto 8) delle presenti Linee guida.

4.CRONOGRAMMA INDICATIVO

- a) Pubblicazione delle linee guida: 31 Ottobre 2013 sul sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali¹ (<http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx>)
- b) Termine per l'invio delle proposte di adesione: 2 Dicembre 2013
- c) Valutazione delle proposte 2 Dicembre – 10 Dicembre 2013
- d) Pubblicazione degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento: 10 Dicembre 2013
- e) Firma del protocollo d'intesa entro il 16 Dicembre 2013
- f) Inizio delle attività: Gennaio 2014

¹ Ai sensi dell'art. 32 della Legge n 69/2009

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 2 Dicembre 2013.

6. REQUISITI DI IDONEITÀ

Le proposte devono essere presentate dalle Regioni e dalle Province Autonome e devono riguardare gli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei quali la Regione/Provincia Autonoma intende sperimentare il modello di intervento.

La Regione o la Provincia Autonoma deve verificare che gli ambiti territoriali proposti rispettino i criteri di cui al successivo punto 8).

La Regione o la Provincia Autonoma garantisce, in forma diretta o tramite l'ambito territoriale candidato, il co-finanziamento per una quota non inferiore al 20% dell'importo totale del costo della proposta progettuale.

7. FINANZIAMENTO

Il finanziamento messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è complessivamente pari a euro 3.200.000,00, a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2013, al cap. 3231 "Spese per progetti sperimentali aventi ad oggetto interventi a favore di persone con handicap grave...", per euro 2.818.446,00, e a valere sulle risorse assegnate, per l'anno finanziario 2013, al cap. 3112 "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", per euro 381.554,00, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il finanziamento messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può eccedere l'80% del costo complessivo della proposta riferita a ciascun ambito territoriale.

Il proponente deve garantire il co-finanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali. Non è ammesso il co-finanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale, locali, beni durevoli etc).

Il Ministero intende finanziare 40 proposte di adesione. L'ammontare finanziabile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per ciascun progetto per il modello di intervento non può superare gli euro 80.000,00.

Per ciascuna Regione e Provincia Autonoma il numero di ambiti territoriali finanziabili è stabilito sulla base del criterio della popolazione regionale residente nella classe d'età 18-64 anni secondo le seguenti fasce di riparto:

- fino a 1.000.000 di persone residenti 18-64 anni potrà essere finanziato 1 ambito territoriale;
- tra 1.000.000 e 2.500.000 potranno essere finanziati 2 ambiti territoriali;
- oltre i 2.500.000 potranno essere finanziati 3 ambiti territoriali.

Nel prospetto seguente è individuato il numero di ambiti territoriali finanziabili per ogni Regione e Provincia Autonoma sulla base del dato della popolazione regionale residente nella fascia d'età 18-64 anni al 1° gennaio 2012 riportato nella banca dati ISTAT (www.demo.istat.it).

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	NUMERO AMBITI TERRITORIALI FINANZIABILI
Valle d'Aosta	1
Molise	1
Provincia di Bolzano	1
Provincia di Trento	1
Basilicata	1
Umbria	1
Friuli – Venezia Giulia	1
Abruzzo	1
Liguria	1
Marche	1
Sardegna	2
Calabria	2
Toscana	2
Puglia	3
Emilia-Romagna	3

Piemonte	3
Veneto	3
Sicilia	3
Lazio	3
Campania	3
Lombardia	3
TOTALE	40

Ciascuna Regione e Provincia Autonoma, verificata la presenza dei requisiti di cui al successivo punto 8), accede al finanziamento per il numero di ambiti indicati in tabella. Ciascuna Regione e Provincia Autonoma può comunque indicare un numero di ambiti territoriali superiore al numero in tabella, specificando chiaramente l'ordine di preferenza. Tali ambiti eccedenti potranno essere finanziati qualora, sulla base delle proposte complessivamente presentate, nonché della valutazione di idoneità di cui al punto 8), non siano assegnate tutte le risorse disponibili. In tal caso, l'Amministrazione procederà a finanziare gli ambiti territoriali eccedenti sulla base del criterio del rapporto tra popolazione regionale residente 18-64 anni e numero di ambiti territoriali finanziati, privilegiando le Regioni e Province Autonome con il rapporto più elevato.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

La valutazione degli ambiti territoriali ai fini della ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le proposte pervenute verranno esaminate sotto il profilo di ammissibilità e, successivamente, si procederà alla valutazione delle sole proposte dichiarate ammissibili. La valutazione verrà condotta in ordine alla verifica del possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- a) Presenza di servizi che dispongano di un modello di presa in carico delle persone con disabilità che preveda:
 - 1) l'utilizzo di modalità di valutazione multidimensionale;
 - 2) l'elaborazione di piani e progetti individualizzati;
 - 3) il coinvolgimento diretto della persona con disabilità e della sua famiglia nella elaborazione di progetti individualizzati.
- b) Coerenza delle azioni e interventi con quanto indicato nella Linea di intervento 3) del Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, integralmente riportata al punto 3) delle presenti Linee guida.

Per le proposte dichiarate ammissibili, la Commissione può decidere di disporre la richiesta di chiarimenti ai proponenti. La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti comporta l'inidoneità della proposta.

Non saranno ritenuti idonei, e quindi finanziabili, i progetti che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

La Commissione provvederà alla stesura dell'elenco degli ambiti territoriali ammessi al cofinanziamento che verrà approvato dal Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali e sarà pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali² (all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx>).

Il successivo protocollo d'intesa deve essere sottoscritto con firma digitale entro il termine del 16 dicembre.

9. ASPETTI FINANZIARI

L'erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità:

- il 50% del finanziamento accordato all'avvio delle attività previa comunicazione della Regione o della Provincia Autonoma indicante l'effettivo avvio delle attività;
- il 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

² Ai sensi dell'art. 32 della Legge n 69/2009

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata all'effettiva disponibilità delle relative risorse finanziarie sui capitoli di spesa.

Le voci di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle riferibili ai progetti di vita indipendente redatti ai sensi del punto 3) delle presenti Linee guida.

Il finanziamento dovrà essere amministrato secondo principi di efficienza, efficacia e sana gestione finanziaria.

Ulteriori indicazioni in merito all'ammissibilità dei costi ed alle modalità di rendicontazione saranno oggetto di apposito protocollo di intesa.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La data di acquisizione delle proposte è stabilita e comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dalla Divisione IV della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali e, nel caso di presentazione diretta, dalla ricevuta rilasciata dalla suddetta Divisione con l'indicazione della data e dell'ora di consegna.

La proposta di adesione di cui alle presenti Linee guida deve essere compilata, su carta semplice o su supporto elettronico, secondo il formulario allegato.

La proposta, recante sulla busta la dizione "**Programma Vita Indipendente**", deve essere indirizzata e spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate o mediante posta elettronica certificata (**dginclusione@mailcert.lavoro.gov.it**), al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali – Divisione IV - Via Fornovo n. 8 – 00192 Roma.

La proposta può essere, altresì, presentata a mano presso la Divisione IV della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, al medesimo indirizzo. In tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta nelle giornate non festive dalle ore 10.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì. In ogni caso, resta inteso che le proposte dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 del 2 Dicembre 2013.

Ciascuna Regione o Provincia Autonoma procede alla presentazione delle proposte di adesione relative ai rispettivi ambiti con un'unica spedizione o consegna.

Rimane a rischio del proponente l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro della domanda è infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'Amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito.

11. CONTATTI

Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali - Divisione IV

Dirigente: dott. Alfredo Ferrante

Referente: dott.ssa Federica Francescone

Tel 06.4683. 4414-4677-4846-4463

Via Fornovo, 8

00192 ROMA

E-mail: disabili@lavoro.gov.it

Le presenti linee guida saranno pubblicate nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il formulario (allegato 1) potrà essere richiesto in formato *word* all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato.

Roma, 31 ottobre 2013

F.to il Direttore Generale
Raffaele Tangorra